

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. PREMESSA

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto disciplinano gli Ordini di Acquisto emessi o i contratti di acquisto stipulati tra Athena S.p.A. e il fornitore di materie prime, prodotti semilavorati, merce e servizi di ogni genere (di seguito il "Fornitore"). Esse formano parte integrante e sostanziale dell'Ordine di Acquisto o del Contratto di Fornitura cui si riferiscono e hanno lo scopo di stabilire i termini e le condizioni generali che regoleranno gli approvvigionamenti da parte di Athena S.p.A.
- 1.2 Qualsiasi modifica, aggiunta o condizione di vendita del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto non sarà valida, salvo nel caso di specifica accettazione scritta da parte di Athena S.p.A.
- 1.3 Le Condizioni Generali di Acquisto potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini di Acquisto o dei Contratti, queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali di Acquisto.

2. ORDINI D'ACQUISTO E CONSEGNE

- 2.1 Gli ordini, i contratti e le richieste di consegna o fornitura così come eventuali modifiche agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.
- 2.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche o integrazioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto è condizionata alla conferma scritta da parte di Athena S.p.A.. Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni inviate tramite posta elettronica.
- 2.3 I preventivi avranno valore vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverso accordo tra Athena S.p.A. e il Fornitore stesso.
- 2.4 La Conferma d'Ordine dovrà essere inviata per iscritto ad Athena S.p.A. entro 5 gg. lavorativi dalla trasmissione dell'Ordine di Acquisto. Trascorso tale termine, in mancanza di esplicito rifiuto, l'Ordine di Acquisto verrà considerato confermato in tutte le sue parti.
- 2.5 Consegne o forniture difformi da quanto indicato nei contratti o negli Ordini di Acquisto di Athena S.p.A. saranno ammissibili solo previo consenso scritto di Athena S.p.A.
- 2.6 Le modalità e i termini di consegna sono indicati nell'Ordine di Acquisto e sono da considerarsi essenziali.
- 2.7 La consegna si ritiene avvenuta quando il fornitore consegna i beni conformemente alla tipologia, qualità e quantità indicate nell'Ordine di Acquisto.
- 2.8 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati o in luoghi o a soggetti diversi da quelli indicati da Athena S.p.A., quest'ultima potrà rifiutare la fornitura e richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- 2.9 Il Fornitore dovrà avvisare tempestivamente Athena S.p.A. ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi entro i termini concordati e con la qualità richiesta da Athena S.p.A.. Quest'ultima avrà facoltà di annullare l'ordine qualora il ritardo nella consegna sia maggiore di 4 gg. lavorativi rispetto alla data di consegna concordata.
- 2.10 In caso di ritardi nelle consegne Athena S.p.A. avrà il diritto di chiedere il risarcimento del danno patito, salvo che il mancato rispetto della data di consegna sia dipeso da cause di forza maggiore.

3. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

- 3.1 Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio delle forniture, le quali devono essere assemblate, imballate e protette in modo idoneo a prevenire danneggiamenti della merce stessa.
- 3.2 Le forniture devono essere consegnate secondo il termine di resa indicato nell'Ordine di Acquisto o del Contratto. Il passaggio del rischio relativo ad Athena S.p.A. avverrà secondo il termine di resa definito tra le parti.

4. PAGAMENTI E FATTURE

- 4.1 Il Fornitore emette un'unica fattura riepilogativa mensile.
- 4.2 I pagamenti vengono eseguiti secondo i termini di pagamento indicati nell'Ordine di Acquisto.

5. GARANZIA

- 5.1 Il Fornitore garantisce ad Athena S.p.A. che le forniture (i) sono pienamente conformi a quanto indicato nell'Ordine di Acquisto, alle specifiche, ai progetti e alla relativa documentazione; (ii) sono conformi alle migliori pratiche industriali e alle normative ed agli standard applicabili, (iii) sono prive di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di lavorazione, di costruzione o di installazione; (iv) sono nuove ed idonee all'utilizzo che ne intende fare Athena S.p.A.
- 5.2 I beni o i servizi forniti dal Fornitore sono assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 c.c. e da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura o dell'appalto o del servizio prestato.
- 5.3 Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente, a sue spese, qualunque parte difettosa delle forniture. Nel caso in cui Athena S.p.A. dovesse incorrere in spese a causa della consegna difettosa del Prodotto, in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e

smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, le suddette spese saranno a carico del Fornitore.

- 5.4 Nel caso in cui il Fornitore non proceda immediatamente alla sostituzione delle parti difettose in seguito alla richiesta di Athena S.p.A., in caso di urgenza o per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, Athena S.p.A. è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare da terzi ogni opportuna correzione del difetto, ovvero a reperire una fornitura sostitutiva, a spese del Fornitore.
- 5.5 Nel caso in cui fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore garantisce ad Athena S.p.A. piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.

6. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO

- 6.1 Nel caso in cui venga esercitata contro Athena S.p.A. un'azione di responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne Athena S.p.A. da dette richieste se e nella misura in cui il danno sia dovuto ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore.
- 6.2 Nel caso di un'eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in tutto o in parte ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, Athena S.p.A. ne darà comunicazione al Fornitore, dando allo stesso la possibilità di discutere e concordare le modalità di conduzione dell'azione di ritiro, a meno che la necessità di intervenire con urgenza non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.

7. FORZA MAGGIORE

- 7.1 Non costituirà inadempimento contrattuale la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da circostanze imprevedibili e al di fuori del proprio controllo. Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore a titolo non esaustivo guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della Pubblica Autorità. La Parte che fosse impedita nell'adempimento dei propri obblighi da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e adempiere ai propri obblighi contrattuali.

8. DIRITTO DI RECESSO E RISOLUZIONE

- 8.1 Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, Athena S.p.A. ha la facoltà di recedere dal contratto o risolvere il contratto con effetto immediato se: a) il Fornitore ha bloccato la fornitura ai suoi clienti; b) le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti di Athena S.p.A.; c) il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i propri pagamenti.
- 8.2 Athena S.p.A. si riserva anche il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura qualora verso il Fornitore sia presentata un'istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso.
- 8.3 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, Athena S.p.A. ha la facoltà di annullare l'intero contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.
- 8.4 Nel caso in cui Athena S.p.A. receda o risolva il contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui alle precedenti disposizioni, il Fornitore è tenuto a ricompensare Athena S.p.A. per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il comportamento del Fornitore non sia motivo dell'esercizio del diritto di recesso o risoluzione del contratto.

9. RISERVATEZZA

- 9.1 Il Fornitore manterrà confidenziali tutte le informazioni tecniche e commerciali apprese da Athena S.p.A..
- 9.2 Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società ed a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con Athena S.p.A., da qualsivoglia causa determinata detta cessazione, le informazioni ed i dati comunicati da Athena S.p.A. o di cui sia comunque venuto a conoscenza (in qualsiasi forma: scritta, verbale, elettronica) in occasione dell'adempimento del rapporto contrattuale stesso.
- 9.3 I beni realizzati su documentazione come disegni, modelli, specifiche tecniche predisposti da Athena S.p.A. o basati su informazioni confidenziali di Athena S.p.A. non potranno essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con Athena S.p.A., né essere offerti o ceduti a terzi.



10. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 10.1 Le Informazioni Tecniche, i disegni, i modelli, i prototipi, i campioni e quanto altro trasmesso al Fornitore per l'esecuzione del contratto sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Athena S.p.A. e potranno essere utilizzati dal Fornitore per la durata del Contratto ed esclusivamente per produrre i Beni da fornire ad Athena S.p.A. ai sensi del Contratto medesimo, ad esclusione di qualsivoglia altro scopo o fine.
- 10.2 Il Fornitore garantisce che la produzione, uso e vendita dei Beni ad Athena S.p.A. non viola i diritti di proprietà intellettuale in capo a terzi. Il Fornitore sosterrà il costo di qualsiasi rivendicazione di terzi e terrà Athena S.p.A. indenne e manlevata da tali rivendicazioni o da qualsiasi altra azione che possa essere promossa da terzi nei confronti di Athena S.p.A.

11. VARIE

- 11.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.
- 11.2 Il Fornitore è a conoscenza che Athena ha adottato un Codice Etico, il quale definisce l'insieme dei valori di etica aziendale. Il Codice Etico è consultabile su <https://www.athena.eu>.
- 11.3 Con riferimento a quanto sopra, pertanto:
- a) il Fornitore dichiara espressamente di aver letto e di conoscere il Codice Etico adottato da Athena e si impegna all'osservanza dei principi ivi contenuti;
 - b) in caso di violazione del suddetto impegno da parte del Fornitore, sarà facoltà di Athena risolvere di diritto il presente contratto, ex art. 1456 c.c., mediante dichiarazione unilaterale di Athena medesima, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

12. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

- 12.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed ogni Ordine di Acquisto sono regolati dalla legge italiana. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) sono espressamente escluse.
- 12.2 Ogni controversia sorta da o connessa con l'Ordine di Acquisto o con le presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza.